

Raccomandata a mano

Bologna, lì

Egregio Dottor

OGGETTO : Proposta di collaborazione professionale

Egregio Dottore,

abbiamo il piacere di proporle un rapporto di collaborazione professionale concernente la consulenza medica da prestarsi per tutte le tipologie dei sinistri (RCA, RCT, INF), mediante visite mediche ed accertamenti, nonché pareri medico-legali assicurativi, con redazione delle rispettive relazioni, nell'interesse delle Società di Assicurazione del Gruppo UGF (attualmente UGF Assicurazioni, Navale, Linear), rappresentate tutte da UGF Assicurazioni S.p.A d'ora innanzi "**UGF**".

Tale proposta è regolata da quanto in appresso specificato e dalle condizioni di cui alle "Schede Tecniche", riportate nell'**Allegato 1**.

Le indichiamo, di seguito, il contenuto della nostra proposta di collaborazione professionale.

ART. 1 – Conferimento degli incarichi

Gli incarichi, così come lo specifico mandato, saranno conferiti per iscritto dal personale della struttura liquidativa di UGF Assicurazioni, in nome e per conto della Società del Gruppo volta per volta specificata, senza vincolo di esclusiva e di quantità, fermo restando l'impegno ad assicurare continuità nell'attribuzione degli incarichi, secondo le modalità e ai termini e alle condizioni di cui alle "Schede Tecniche" riportate nell'Allegato 1.

ART. 2 - Compensi

Tenendo conto del volume degli incarichi che sarà affidato al professionista, il compenso relativo (comprensivo di spese non documentate e spese generali, escluso solo I.V.A.) per ogni incarico affidato è convenuto tra le Parti come da "Schede Tecniche" riportate nell'Allegato 1.

I compensi per l'opera professionale svolta saranno liquidati entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, sul conto corrente acceso presso UGF Banca del quale, con separate comunicazioni, il Professionista indicherà ad UGF gli estremi.

ART. 3 - Relazione

Sarà cura del professionista, entro il 31 di gennaio di ogni anno, inviare a mezzo posta elettronica al Coordinamento Medici di Gruppo di UGF dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con la situazione aggiornata degli incarichi pendenti. In essa dovranno essere evidenziati eventuali criticità/anomalie/spunti di frodolenza emersi nel territorio di operatività del professionista nel corso dell'anno;

Al fine di realizzare una corretta e trasparente valutazione del danno con lesioni, UGF intende raggiungere con i medici fiduciari la completa intesa sulle linee guida in materia di valutazione del danno alla persona, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

ART. 4 - Codice etico

Il professionista, per quanto di Sua competenza, si impegna a rispettare il Codice Etico di UGF, nonché il Modello Organizzativo di Gestione adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito internet www.ugfassicurazioni.it (nella parte dedicata a "Investor relations / Corporate Governance").

ART. 5 - Società tra professionisti

Qualora intenda erogare i servizi professionali derivanti dalla presente proposta utilizzando la forma della società di persone o quella dell'associazione tra privati, il professionista si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani bis), art. 2, co. 1, lett. c., così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248 ed a tale proposito, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente che: (i) non parteciperà a più di una società e non si avvarrà di una società di capitali (spa, srl o soc. cooperativa); (ii) lo strumento associativo utilizzato avrà per oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività libero-professionale; (iii) la propria prestazione professionale potrà essere resa anche da uno o più soci

professionisti, solo se previamente indicati ad UGF ed espressamente approvati da quest'ultima (in breve i "**Sostituti**"), ma in ogni caso ricadrà sotto la propria personale responsabilità; (iv) dovrà inoltre comunicare a UGF i nominativi dei professionisti che operano nell'ambito dell'associazione.

ART. 6 – Obblighi particolari, conflitto di interessi

Il professionista, al pari dei suoi eventuali Sostituti, dovrà svolgere ciascun incarico nel rispetto dei più elevati standard professionali e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine Professionale di appartenenza, con particolare riguardo al rispetto del dovere di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza. In particolare, il professionista ed i suoi eventuali sostituti, dovranno astenersi dal compimento di attività che non siano richieste o comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico. Nei casi di conflitto di interesse, il professionista ed il suo eventuale sostituto dovranno dichiarare tale situazione ed astenersi dall'accettare l'incarico ovvero rinunciarvi, a seconda dei casi. Nel caso di mancata dichiarazione di tali situazioni è facoltà della società valutare l'eventuale buona fede del professionista. Resta comunque inteso che è fatto divieto di assumere incarichi di consulenza, sia giudiziali che stragiudiziali, per qualunque ramo assicurativo contro le società del Gruppo.

ART. 7 - Durata

La durata del presente incarico di collaborazione è da considerarsi a tempo indeterminato, e ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso da inviare mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza.

Nell'ipotesi in cui l'incarico di collaborazione venisse a cessare per disdetta di una delle Parti, il professionista sarà tenuto a portare a termine gli incarichi affidatigli, salva diversa determinazione della Società, continuando comunque ad applicare nella fatturazione gli importi pattuiti.

ART. 8 - Recesso

Le Parti convengono sul fatto che l'apposizione del termine all'incarico di collaborazione non costituisca deroga espressa o rinuncia alla facoltà di U.G.F. di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 2237 cod. civ.; in tale ipotesi U.G.F. sarà tenuta a pagare il compenso per l'attività svolta, calcolato secondo quanto pattuito, entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative fatture emesse per ciascun incarico.

In ipotesi di recesso anticipato, il professionista sarà tenuto a far pervenire ad UGF, entro 20 giorni dal recesso salvo casi di urgenza, tutti gli incartati relativi agli incarichi a lui affidati.

ART. 9 – Clausola risolutiva espressa

Salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, UGF avrà facoltà di risolvere, a mezzo di semplice comunicazione scritta, tutti gli incarichi conferiti in base al presente contratto di collaborazione qualora si verifichi, ad insindacabile giudizio di UGF anche in relazione ad un solo incarico, un inadempimento grave.

Ai fini dell'esercizio del diritto previsto dalla presente clausola si considera inadempimento grave, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sospensione arbitraria dell'attività e/o accumulo, senza giustificato motivo, di ritardi sanzionati dall'ISVAP, ovvero ritenuti gravemente lesivi da UGF, nonché qualunque violazione degli obblighi derivanti dalle seguenti norme contrattuali: disposizioni contenute nell'allegato 1; Articolo 2 (fatturazione); Articolo 3 (relazione sull'attività svolta); Articolo 5 (impegni relativi all'utilizzo dello strumento associativo); Articolo 6 (obblighi particolari – conflitto di interessi); Articolo 8 (consegna incarichi svolti).

ART. 10 – Riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali

L'esecuzione delle prestazioni previste nella presente proposta potrà comportare l'accesso ad informazioni sottoposte alla tutela della vigente normativa in materia di riservatezza (c.d. privacy).

Le Parti, fatto salvo quanto necessario per dare regolare e legittima esecuzione agli incarichi assegnati, si impegnano pertanto ad un reciproco dovere di riservatezza.

Il Professionista si impegna a garantire per sé e per ogni soggetto che opererà per suo conto che le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto di tali incarichi saranno trattate con la massima riservatezza;

Poiché le prestazioni previste nella presente proposta potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali.(D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Codice, il Professionista si impegna a consegnare ad ogni interessato di cui acquisisca e tratti dati personali – per conto di UGF, nell'espletamento di un incarico professionale da quest'ultima assegnato – la propria informativa- consenso privacy e di renderla eventualmente disponibile all'altra Parte che ne faccia espressa richiesta.

Con la sottoscrizione della presente proposta, il Professionista dichiara di avere ricevuto da UGF l'informativa prevista dall'art. 13 del citato D. Lgs . n. 196/03, che si allega al presente atto, e di acconsentire ai sensi dell'art. 23 del predetto Codice al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 11 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente derogato con il presente contratto, il rapporto di collaborazione professionale è disciplinato dagli artt. 2229 e segg. c.c.

ART. 12 - Modifiche

Qualsiasi modifica del presente contratto di collaborazione dovrà rivestire forma scritta, e potrà essere proposta esclusivamente dalla Direzione Liquidazione Sinistri di UGF Assicurazioni S.p.A.

ART. 13 – Salute e sicurezza sul lavoro

UGF, in considerazione del fatto che il Professionista potrà avere accesso ai locali dell'Impresa, si impegna al pieno rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in ordine alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in quanto applicabili all'attività prestata dal Professionista e all'ambiente in cui detta attività viene svolta.

ART. 14 – Comunicazione obbligatoria

In relazione alla normativa in materia di incompatibilità e cumulo di lavori per i dipendenti pubblici, il Professionista sarà tenuta ad informare l'Impresa nel caso in cui risulti essere – o di essere diventato in futuro – un dipendente di Pubblica Amministrazione.

Se quanto sopra esposto rispecchia le intese intercorse, La preghiamo di restituirci copia della presente da Lei sottoscritta per accettazione.

Cordiali saluti.

Allegati: 1) Schede tecniche relative alle diverse tipologie di incarico e modello di perizia;
2) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

UGF Assicurazioni S.p.A.
Direttore Liquidazione Sinistri
Stefano Scavo

Ho ricevuto in data odierna, la proposta sopraindicata che vi rimetto sottoscritta in segno di piena e incondizionata accettazione.

Data

Firma

...../

.....

ALLEGATO N° 1

Il presente allegato costituisce parte integrante della convenzione

1. Assegnazione incarico

L'incarico al medico viene assegnato dal liquidatore di rete/sala centralizzata/ direzione secondo un criterio predefinito (turnazione)

La lettera d'incarico conterrà tutti gli elementi utili a permettere un rapido contatto con il periziando

Il periziando riceverà direttamente da sertel notizia di incarico con preghiera di contattare il fiduciario indicato

Il medico incaricato riceverà insieme all'incarico tutta la documentazione utile a redigere la relazione (perizia-foto del veicolo- rilevazione tramite Unibox Aurobox dell'entità dell'urto misurata - descrizione della dinamica dell'incidente)

2. Contatto del medico con il periziando

Il contatto con il visitando dovrà avvenire secondo le seguenti modalità temporali e di tracciabilità:

entro due giorni lavorativi dalla data dell'incarico, il medico fiduciario dovrà prendere contatto con il danneggiato /patrocinatore/avvocato per fissare la data della visita tramite:

1. telefono
2. fax
3. lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si potranno verificare tre ipotesi:

- data visita fissata
- postumi ancora in corso
- impossibilità di prendere contatto con il periziando (R.R. restituita senza esito, carenza di elementi utili a individuare il periziando).

Qualora si verifichi la seconda o la terza ipotesi il medico dovrà con e-mail esplicita informare il liquidatore competente e per conoscenza il Coordinamento Medici di Gruppo, presso la sede di UGF.

3. Visita medica

Al momento della visita il medico dovrà avere cognizione della dinamica con la quale si è verificato l'evento.

Al fine di una valutazione di merito e di congruità delle eventuali spese sostenute il medico dovrà acquisire tutta la documentazione medica in originale: in caso di mancanza di documentazione o di

assenza di documentazione originale il medico dovrà indicare le ragioni del proprio operato nella sua relazione, consentendo in questo modo al liquidatore di operare di conseguenza.

Dovranno essere segnalati al Coordinamento Medici di Gruppo tutti quegli incarichi privi di elementi utili ad avere cognizione della dinamica del sinistro.

La versione dei fatti fornita dal periziando, se diversa da quella acquisita agli atti, dovrà essere evidenziata con una nota al liquidatore nella relazione di perizia

4. Tempi di restituzione degli elaborati

In considerazione delle stringenti normative che impongono termini e sanzioni in materia di Liquidazione dei danni alla persona nei sinistri RCA richiediamo il rigoroso rispetto della tempistica come in appresso indicata.

Vi sono tre segmenti operativi che determinano il tempo complessivo di espletamento/restituzione della visita medico legale

- tempo intercorrente tra l'affidamento dell'incarico e la visita
- ipotesi di disdetta del primo appuntamento
- tempo che intercorre tra l'effettuazione della visita e la consegna della relazione

Riteniamo di individuare tassativamente le seguenti modalità operative

- a) tra l'affidamento dell'incarico e la visita non dovranno passare oltre 15 gg, pena la revoca dell'incarico
- b) nel caso di disdetta della visita medica già fissata, il fiduciario dovrà inviare un messaggio in posta elettronica al liquidatore competente segnalando la mancata visita e trattenendo nel contempo la documentazione per l'espletamento successivo della visita.
- c) il liquidatore provvederà ad effettuare la messa in mora dell'assicurato/danneggiato
- d) il tempo intercorrente tra l'effettuazione della visita e la consegna della relazione non dovrà comunque superare i 7gg

5. Invio della relazione

La relazione medico legale dovrà essere inoltrata, entro il termine su indicato esclusivamente via e mail al indirizzo di provenienza dell'incarico;

Ricordiamo infine che la relazione medico legale va redatta sul "modello" che è parte integrante della presente convenzione all. 3

6. Documentazione medica

la documentazione medica acquisita nel corso della visita dovrà essere inoltrata presso l'Ufficio Riscontro della Direzione UGF Assicurazioni, in via Stalingrado 45 Bologna

la spedizione avverrà attraverso gli uffici postali

- l'inoltro dovrà avvenire con periodicità settimanale

la documentazione appartenente allo stesso sinistro deve contenere come prima pagina il codice a barre del sinistro stesso, così più sinistri possono essere inviati nella stessa busta

BOLLENA

ALLEGATO N° 2

Informativa sull'uso dei dati personali

(Art. 13 del D. Lgs . n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs . 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – (in seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali richiesti o acquisiti e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento, effettuato da UGF Assicurazioni S.p.A., è finalizzato allo svolgimento dell'attività assicurativa-liquidativa (nel cui ambito rientra anche la finalità di prevenzione e repressione delle frodi), nonché alla conseguente gestione amministrativa dei rapporti di collaborazione professionale con i consulenti fiduciari delle Società e all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità o da Organi di vigilanza e controllo.

UGF Assicurazioni S.p.A., in base a specifiche convenzioni, presta infatti il servizio di gestione e liquidazione dei sinistri per proprio conto ed anche nell'interesse della Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. e Navale Assicurazioni S.p.A., ogni compagnia riveste il ruolo di titolare del trattamento in relazione allo specifico sinistro denunciato, oggetto dell'incarico peritale assegnato.

La suddetta attività di gestione e liquidazione dei sinistri viene svolta da UGF Assicurazioni S.p.A. in qualità di contitolare del trattamento con le predette Società.

Modalità di uso dei dati personali

Il trattamento è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Codice (raccolta; registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; utilizzo; interconnessione; blocco; comunicazione; diffusione; cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati) e i dati sono trattati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse con le sopra indicate finalità, comunque sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

Nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, i dati sono trattati da personale a ciò incaricato, sempre e solo per il conseguimento della specifica finalità sopra descritta.

Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) strettamente necessario per l'affidamento dell'incarico peritale o per l'effettuazione delle operazioni di pagamento di prestazioni professionali o di fatture;
- b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo.

Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto precedente può comportare l'impossibilità di affidare l'incarico peritale ovvero di effettuare le operazioni di pagamento ivi descritte, di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati, anche in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, potranno essere comunicati a terzi; in particolare, essi potranno essere comunicati e trattati da soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa come, ad esempio, compagnie di assicurazione, agenti e loro collaboratori, mediatori di assicurazione, enti od organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa.

I dati potranno inoltre essere comunicati a:

- persone od enti interessati, in occasione della valutazione e liquidazione dei sinistri, di vertenze giudiziali o stragiudiziali di altra natura, di assunzione dei rischi;
 - a società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile per trattamenti con finalità correlate;
 - a banche ed istituti di credito esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di pagamento di prestazioni professionali o di fatture;
 - a soggetti esterni di nostra fiducia cui affidiamo compiti di natura tecnica od organizzativa (es. società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti).
- I dati potranno inoltre essere diffusi attraverso i siti web delle quattro Compagnie Contitolari del trattamento.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso UGF Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento, nonché presso le compagnie assicuratrici Linear e Navale e come essi vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco **e di opporsi al loro trattamento (artt. 7-10)**.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso UGF Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado n°45 - 40128 Bologna - e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it